



# Città di Segrate

*Agli operatori economici invitati*

**LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA "Gara 2/2016 S – Manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali installate sul territorio comunale" – CIG: ZA01AB947F**

## SOMMARIO

	Pagina
PREMESSA _____	2
ARTICOLO 1: PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI _____	2
1.1 - PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI _____	2
1.2 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI _____	3
ARTICOLO 2. – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E REQUISITI RICHIESTI _____	3
2.1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE _____	4
ARTICOLO 3. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA _____	5
3.1 – SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERE B), C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI _____	6
3.2 – SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERE D), E), F), G) DEL CODICE DEI CONTRATTI _____	6
ARTICOLO 4. - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA _____	6
4.1 - BUSTA ON-LINE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA _____	7
4.2 – BUSTA ON LINE OFFERTA ECONOMICA _____	15
ARTICOLO 5. – APERTURA DEI PLICHI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE _____	16
ARTICOLO 6. - SUBAPPALTO _____	16
ARTICOLO 7. - ESCLUSIONI _____	16
ARTICOLO 8. – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO _____	17
ARTICOLO 9. – ALTRE INFORMAZIONI _____	18

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



## PREMESSA

- La presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di Arca S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante): pertanto – come previsto dall'art. 9, comma 1, della delibera 157/2016 dell'A.N.A.C. – non si ricorre al sistema AVCPass per verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici.
- Il termine "impresa", qualora utilizzato, è da intendersi nel senso generale di "operatore economico", come definito dall'art. 3, comma 1 lettera p, del d.lgs. 50/2016, di seguito denominato "codice dei contratti pubblici".

## ARTICOLO 1 – PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI

### 1.1 – Presa visione dei documenti

- Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nell'apposita sezione "Registrazione"/"Registrazione all'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)" /"Registrazione Imprese".
- La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.
- In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o costituendo consorzio è sufficiente la registrazione a Sintel della mandataria/capogruppo. Peraltro, qualora un operatore economico sia già registrato e intenda presentare offerta quale capogruppo/mandataria designata di un R.T.I. o consorzio deve effettuare una nuova registrazione ad hoc, all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.
- Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.
- L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
- L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta: in quest'ultimo caso, poiché il titolo del "campo" predisposto dal sistema è "titolare/legale rappresentante" dovrà anteporre la parola "procuratore" al proprio nome e cognome.
- L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.
- La documentazione di gara della fornitura in questione è costituita dal presente disciplinare di gara, che funge anche da lettera di invito e contiene in allegato i seguenti documenti:
  1. *allegato 1* – dichiarazione sostitutiva (modello generale per tutti i concorrenti)
  2. *allegato 2* – MODELLO IMPRESA CONSORZIATA (riservato a ciascuna impresa consorziata per cui il consorzio concorre)
  3. *allegato 3* – modello dichiarazione di impegno a costituire il RTI/consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile/agggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE (riservato a tali soggetti, non ancora costituiti)
  4. *allegato 4* – modello costi propri sicurezza da allegare all'offerta economica (modello generale per tutti i concorrenti)
  5. *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL-Febbraio 2016*
- Tale documentazione, unitamente ai documenti tecnici (capitolato speciale e relativi allegati) è visionabile e scaricabile gratuitamente direttamente dalla piattaforma all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).
- In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it).
- Non è previsto un sopralluogo organizzato dalla stazione appaltante sui luoghi ove sarà svolto il servizio.



## 1.2 – Richiesta di chiarimenti

- Le eventuali richieste di chiarimenti relative ai documenti tecnici o attinenti alla gara (bando, disciplinare di gara e allegati) devono essere trasmesse al comune di Segrate tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “**Comunicazioni della procedura**”. I chiarimenti relativi alla presente gara saranno trasmessi al richiedente e a tutti gli altri invitati tramite la stessa funzionalità.
- Più in generale, eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni, avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o dell’apertura delle stesse), oltre a essere pubblicate nella sezione “**Documentazione di gara**”, saranno inoltrate dalla stazione appaltante tramite la sopra citata funzionalità della piattaforma Sintel “**Comunicazioni della procedura**”. **Per questo motivo i concorrenti hanno l’onere di monitorare regolarmente la piattaforma (con particolare riferimento alle due sezioni citate) e di cliccare sul tasto "ricezione" disponibile in Sintel accanto ad ogni comunicazione ricevuta.** Qualora il concorrente ometta di cliccare sul tasto "ricezione", nel report della procedura – generato automaticamente dal sistema in fase di aggiudicazione – comparirà il messaggio “NON RICEVUTO” in corrispondenza dell’indicazione dell’avvenuta trasmissione della comunicazione all’impresa in questione. L’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), che gestisce la piattaforma Sintel, precisa che ciò “è da intendersi unicamente nel senso che i destinatari non hanno cliccato sul tasto ‘RICEZIONE’ disponibile in Sintel accanto ad ogni comunicazione”.

## ARTICOLO 2. – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO E REQUISITI RICHIESTI

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi presunti (IVA esclusa)	%
Prestazione principale: manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali installate sul territorio comunale, per un totale di n. 11 impianti – <i>subappaltabile entro il limite del 30%</i>	€ 36.000,00	100
<b>importo complessivo dell'appalto, corrispondente all'importo a base d'asta</b>	<b>€ 36.000,00</b>	
<i>Importo dell'eventuale quinto d'obbligo (20%)</i>	€ 7.200,00	
<i>Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a dodici mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 36.000,00	
<i>Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a sei mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 18.000,00	
<b>Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali quinto d'obbligo, rinnovi e proroga tecnica</b>	<b>€ 97.200,00</b>	
<b>Garanzia provvisoria (2% importo complessivo)</b>	€ 720,00	

- Il contratto decorre dalla data del verbale di attivazione del servizio e ha durata pari a 12 mesi (dodici) mesi.
- Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre l’esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel capitolato all’aggiudicatario, senza che quest’ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto fino a un massimo di una volta per un periodo pari a 12 (dodici) mesi. Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l’aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
- Indipendentemente dall’esercizio o meno della facoltà di rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia



comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto per ulteriori quattro/sei mesi, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

- In considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo massimo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale ricorso al quinto d'obbligo nonché l'eventuale periodo di rinnovo e di proroga tecnica e corrisponde a € 97.200,00 IVA esclusa.
- Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
- L'appalto viene affidato mediante procedura negoziata sotto soglia, come indicato nella determinazione n. 583 del 25/07/2016 del Dirigente della Direzione Area Tecnica.

## 2.1 – Requisiti di partecipazione

- Possono partecipare alla gara i soggetti indicati al successivo art. 3 in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

### **Requisiti di ordine generale**

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
- (per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all'Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive;

### **Requisiti economici**

- Aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data di ricezione della lettera di invito/disciplinare di gara (settembre 2013-agosto 2016), uno o più contratti concernenti il servizio di manutenzione ordinaria di fontane per un importo medio annuale nel triennio pari ad almeno € **36.000,00**.  
Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo di riferimento come soggetto singolo oppure all'interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.  
Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte.  
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di tipo orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione (fermo restando che ciascuna mandante/ imprese consorziate deve possedere un minimo di qualificazione).

**Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati** (il possesso di tali requisiti viene autodichiarato in sede di gara).



- Le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea o nei Paesi di cui all'art. 47 del codice dei contratti pubblici si qualificano fornendo la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- Per quanto riguarda l'istituto dell'**AVVALIMENTO**, si applicano gli articoli 172 e 89 del codice dei contratti pubblici. **A pena di esclusione** il concorrente ha l'onere di produrre in sede di gara – oltre agli altri documenti di cui al successivo art. 4 – la seguente documentazione (**sottoscritta con firma digitale**):
  - a) dichiarazione del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore che indichi specificamente
    - a.1) i dati dell'impresa ausiliaria (ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, telefono, fax);
    - a.2) le prestazioni per cui quest'ultima fornisce i requisiti;
  - b) dichiarazione in originale sottoscritta dal legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima, con espresso riferimento al presente contratto,
    - b.1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
    - b.2) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
    - b.3) si obbliga direttamente sia nei confronti del concorrente sia nei confronti del Comune di Segrate a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
    - b.4) dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
  - c) originale o copia autentica del contratto in essere tra l'impresa ausiliaria e il concorrente col quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio (nel caso di avvalimento di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente
    - c.1) l'oggetto (elenco dettagliato di risorse e mezzi prestati)
    - c.2) la durata (che deve coincidere con la durata complessiva massima del contratto)
    - c.3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

*L'ufficio Gare spedisce tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura", dietro apposita richiesta, un facsimile di dichiarazioni relative all'avvalimento, alcune delle quali riservate al concorrente e altre all'impresa ausiliaria.*

**ATTENZIONE:** il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Segrate in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

**A pena di esclusione** (di tutte le imprese coinvolte) non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente gara (in qualsiasi forma) sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del codice dei contratti pubblici o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

### ARTICOLO 3. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione previamente **invitati (eventualmente in RTI con altre imprese) e gli altri soggetti di cui sopra che, entro le ore 23:59 del 27 settembre 2016, abbiano**



inoltrato apposita richiesta (indicando la propria P.IVA) mediante pec ([segrate@postemailcertificata.it](mailto:segrate@postemailcertificata.it)) a oggetto "RICHIESTA INVITO Gara 2/2016 S" alla Direzione Area Tecnica fino al raggiungimento di n. 10 concorrenti complessivi (tra invitati originariamente e coloro che abbiano chiesto di poter partecipare). **Per poter essere invitato l'operatore economico deve essere registrato sulla piattaforma Sintel e qualificato per il Comune di Segrate.** Non saranno invitate le imprese con le quali questa Amministrazione abbia in corso un contenzioso oppure nei confronti delle quali abbia adottato atti di risoluzione di precedenti rapporti contrattuali per inadempimento delle imprese stesse o, comunque, abbia un valido motivo per non accogliere la relativa richiesta di invito.

- Ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella cosiddetta "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **a pena di esclusione**, possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

### 3.1 – Soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del codice dei contratti pubblici

- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono indicare, **a pena di esclusione**, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).
- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

### 3.2 – Soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del codice dei contratti

- Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici ("*RTI e consorzi ordinari*") si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (per le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23/04/2013 dell'ANAC).
- Per quanto riguarda i requisiti richiesti all'impresa capogruppo e alle mandanti, si rimanda al precedente articolo (paragrafo 2.1).
- Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorzarsi) sono tenute a eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso saranno **esclusi dalla gara** tutti i raggruppamenti/consorzi/... in questione, nel secondo saranno **esclusi dalla gara** sia l'impresa singola sia il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/...
- È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## ARTICOLO 4. – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- L'offerta deve essere formulata e inoltrata, **a pena di non ammissione**, mediante la piattaforma telematica SinTel.
- In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 4 ottobre 2016 (pena la non ammissione)**, la documentazione successivamente indicata.



- L'offerta consisterà in due buste on line contenenti, rispettivamente:
  - la documentazione amministrativa;
  - l'offerta economica.
- I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema telematico Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta. Il concorrente ha l'onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

#### 4.1 – Busta on-line documentazione amministrativa

Nell'apposito campo “**requisiti amministrativi**” presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, in un unico file formato zip, la seguente documentazione, **firmata digitalmente (pena l'esclusione)**:

**A. Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) come da *allegato 1*.

Utilizzando l'*allegato 1*, il concorrente dichiara di partecipare alla gara in qualità di concorrente singolo oppure capogruppo o mandante di un RTI oppure di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile oppure di un GEIE oppure di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, indica la ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, telefono, posta elettronica certificata, fax, eventuale indirizzo e-mail dell'impresa, il C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale e dichiara:

- 1) che l'operatore economico è iscritto:
  - (nel caso di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia)* nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;  
[l'operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. ha l'obbligo di specificarlo e di indicare i dati comunque certificabili];
  - (nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia)* nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, ne indica i relativi dati, l'oggetto sociale e i nominativi, le qualifiche, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante, degli eventuali altri amministratori/soci muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, di coloro che rappresentano stabilmente l'impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile, dei direttori tecnici; l'eventuale appartenenza a un consorzio;
  - (nel caso di cooperative/consorzio fra cooperative italiane)* che la cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'indicazione dei relativi dati di iscrizione;
  - (nel caso di ONLUS)* che l'organizzazione è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del d.lgs. 460/97;
- 2) le posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa (ossia INPS, INAIL e, per i concorrenti che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, Cassa Edile) *[nel caso di più posizioni, occorre indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa]*;
- 3) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, ossia:
  - 3.1 che i seguenti soggetti:
    - *nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico*
    - *nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico*
    - *nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico*
    - *nel caso di altro tipo di società o consorzio, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio*



*unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*

- *il procuratore o l'istitutore, nel caso gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore o istitutore*
- non hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'art. 80, comma 1, ossia:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- non incorrono nella causa di esclusione di cui al comma 5 lettera l) dell'art. 80, ossia:
  - l) essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ossia qualora il fatto sia stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima o in stato di necessità o di legittima difesa)
 

*[la circostanza escludente deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (o ricezione della lettera di invito); essa è comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];*

*La dichiarazione di cui al punto 3.1 può essere resa personalmente da chi sottoscrive digitalmente l'allegato 1 (per quanto di sua conoscenza) oppure, qualora lo stesso non intenda dichiarare per conto terzi, direttamente da ciascun soggetto sopra indicato per proprio conto, con sottoscrizione digitale.*

***Eventuali condanne per i reati di cui sopra vanno indicate: leggere le precisazioni riportate al termine del presente disciplinare.***





- 3.2 che, ai sensi dell'art. 80, comma 2, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3.3 che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore economico ha sede (*l'operatore economico deve indicare i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza e delle posizioni previdenziali e assicurative, specificando sede, indirizzo, telefono, fax, n. matricola*);  
*[costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Non si applica l'esclusione quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande];*
- 3.4 che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, non sussistono le seguenti situazioni a carico dell'operatore economico:
- a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei contratti pubblici;
  - b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
*[è fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale come pure, in caso di fallimento, l'esercizio provvisorio da parte del curatore fallimentare autorizzato allo stesso: queste situazioni devono essere indicate];*
  - c) gravi illeciti professionali *[tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; il pregresso impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto];*
  - d) conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici *[la stazione appaltante valuta se tale eventuale situazione comporti l'esclusione dalla gara o sia risolvibile diversamente];*
  - e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti pubblici, che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione *[eventualmente sarà onere dell'operatore economico provare, su richiesta della stazione appaltante, che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza];*
  - f) soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



- g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione [*l'esclusione è comminata per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione*];
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [*l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*];
- i) violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999); a tal fine l'operatore economico dichiara, in alternativa:
- (nel caso di imprese con sede in Italia aventi un organico costituito da meno di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999;
  - (nel caso di imprese con sede in Italia aventi un organico costituito da più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
  - (nel caso di imprese aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea) che l'impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente nel proprio Stato di appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie;
- l) – *omissis* –;
- m) controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento o qualsiasi altra relazione, anche di fatto, comportante l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; a tal fine l'operatore economico dichiara, in alternativa:
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla presente procedura e ha formulato autonomamente l'offerta  
*OPPURE (in alternativa)*
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta  
*OPPURE (in alternativa)*
  - si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla presente procedura (con indicazione del/dei concorrente/i con cui sussiste tale situazione) ma ha formulato autonomamente l'offerta;
- [in ogni caso occorre elencare tutte le imprese nei cui confronti l'operatore economico si trova in una situazione di controllo, in qualità di controllata o controllante];*
- 4) l'esistenza o meno di soggetti (le stesse tipologie individuate al precedente punto 3.1) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito, ossia:
- 4.1 che **non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito  
*OPPURE*
- 4.2 che **ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito, con l'indicazione delle generalità degli stessi (incluso il codice fiscale) e la dichiarazione che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di cui all'art. 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

*Nel caso di soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione relativa alla presenza/assenza di sentenze può essere resa personalmente da chi sottoscrive digitalmente l'allegato 1 (per quanto di sua conoscenza) oppure, qualora il sottoscrittore del presente allegato non intenda*



*dichiarare per conto terzi, direttamente da ciascun soggetto cessato per proprio conto, con sottoscrizione digitale.*

***Eventuali condanne per i reati di cui sopra vanno indicate: leggere le precisazioni riportate al termine del presente disciplinare.***

***In caso di condanne l'operatore economico deve dimostrare che c'è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.***

*Qualora nei 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda (in qualsiasi forma, incluso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al presente punto deve essere prodotta, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse o cessati dalla relativa carica in detto periodo (in alternativa ciascuno dei predetti soggetti dovrà dichiarare per sé, con sottoscrizione digitale). Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.*

- 5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Segrate che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali ex dipendenti col Comune (art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001);
- 6) le eventuali annotazioni a carico dell'impresa presenti, alla data della domanda di partecipazione alla gara, sul casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici **e le proprie osservazioni in merito;**
- 7) che non ci sono stati né ci saranno accordi con altri partecipanti alla gara per limitare la concorrenza;
- 8) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- 9) che l'operatore economico utilizzerà personale in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti nel capitolato;
- 10) che l'operatore economico utilizzerà i mezzi necessari, aventi le caratteristiche rispondenti a quelle previste nel capitolato speciale, per lo svolgimento dei lavori;
- 11) l'elenco dei principali servizi concernenti il servizio di manutenzione ordinaria di fontane eseguiti nel triennio 1° settembre 2013/31 agosto 2015, con le specifiche dei contratti, ossia oggetto, importo, data di inizio servizio, data di fine servizio, destinatario/i *(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o GEIE, ciascun componente dichiara per sé);*
- 12) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione dei servizi/parte dei servizi che si intende subappaltare;
- 13) di aver preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto del presente servizio, di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dello stesso e sulla determinazione dell'offerta;
- 14) che l'operatore economico ha esaminato e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara/lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale;
- 15) che l'operatore economico si impegna a eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d'onori;
- 16) di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, di possedere le attrezzature e i mezzi d'opera rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d'uso nonché adeguati per caratteristiche e numero all'importanza del servizio, di avere giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente remunerativi e tali da consentire l'offerta che si presenta, che quest'ultima tiene conto degli oneri concernenti le prescrizioni di sicurezza e di salute ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 ed è idonea a garantire la corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e – in caso di cooperative – ai soci delle stesse un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti, nel totale rispetto delle norme vigenti;
- 17) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;



- 18) di prendere atto che in caso di inesatte dichiarazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere l'operatore economico dalla gara o dall'aggiudicazione della stessa;
- 19) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto;
- 20) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far pervenire alla stazione appaltante, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, i documenti prescritti dall'articolo "Aggiudicazione e stipulazione del contratto" della lettera di invito/disciplinare di gara e di essere consapevole di quanto previsto dal medesimo articolo nell'ipotesi di mancata o incompleta presentazione nei termini dei documenti richiesti (decadenza dall'aggiudicazione provvisoria)
- 21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### Particolarità di cui tener conto in caso di consorzi:

- a) nel caso di consorzio fra cooperative, di nazionalità italiana, devono essere forniti i dati relativi all'iscrizione del consorzio all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive e occorre indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- b) per tutti i tipi di consorzi occorre attestare i requisiti di carattere generale (1. art. 80 del codice dei contratti pubblici; 2. assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara e inesistenza di situazioni di collegamento - anche sostanziale - con altre imprese concorrenti) con riferimento al consorzio e a tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In particolare, per ciascuno di tali soggetti giuridici (consorzio e consorziate esecutrici), l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 5 lettera l), e del codice dei contratti pubblici deve essere attestata con riferimento alle seguenti figure:
  - nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico;
  - nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico;
  - nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico;
  - nel caso di altro tipo di società o consorzio, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- c) è necessario indicare le posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa esecutrice (ossia INPS, INAIL e, per i concorrenti che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, Cassa Edile) [nel caso di più posizioni, occorre indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa];
- d) in caso di consorzio già costituito di qualsiasi tipo, per ciascuna impresa per cui il consorzio concorre deve essere compilato e allegato un "**MODELLO IMPRESA CONSORZIATA**" (allegato 2; nel caso un'impresa consorziata sia a sua volta un consorzio, è necessario utilizzare un modello per lo stesso e uno per ciascuna impresa esecutrice). Tale modello – che può essere sottoscritto da chi sottoscrive l'allegato 1 o, eventualmente, dal legale rappresentante/amministratore munito del potere di rappresentanza/procuratore dell'impresa consorziata – contiene tutti i dati dell'impresa consorziata e le dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità morale. Più in particolare:
  - in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui (art. 45, comma 2 lettera b, codice dei contratti pubblici), occorre allegare un modello impresa consorziata per ogni impresa indicata quale esecutrice;
  - in caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lettera c) che concorre per una o più consorziate, occorre allegare un modello impresa consorziata per ogni impresa indicata quale esecutrice; qualora il consorzio stabile concorra in proprio, occorre allegare un modello impresa consorziata per ogni singola consorziata;
  - in caso di consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile (art. 45, comma 2 lettera e) e di GEIE (art. 45, comma 2 lettera g) già costituiti, occorre allegare un modello impresa consorziata per ogni singola consorziata.



**B. Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) per un importo pari a € 720,00 (euro settecentoventi/00), corrispondente al 2% del valore complessivo del contratto annuale.**

Tale documento può essere costituito, in alternativa, da:

- copia scansionata, **sottoscritta digitalmente**, della quietanza del versamento in contanti in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito (da prestarsi presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio – via Morandi 25, Segrate) o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Segrate, unitamente – **a pena di esclusione** – alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario (art. 93 comma 8 del codice dei contratti)

*OPPURE*

- fideiussione, **in formato digitale (sottoscritta digitalmente dal fideiussore e dal concorrente)**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
- In alternativa, qualora l'originale della fideiussione anziché in formato digitale sia in formato cartaceo (sottoscritto a penna dai contraenti) è possibile produrre una copia scansionata, **sottoscritta digitalmente dal concorrente**, dello stesso: in questo caso, contestualmente deve essere inviato l'originale al Comune di Segrate (via I° Maggio, 20090 Segrate), con consegna a mano allo sportello s@c oppure, con qualsiasi altra modalità prescelta dall'offerente all'ufficio Protocollo. Si prega di inserire nel plico anche una semplice fotocopia della fideiussione (è sufficiente la copia della scheda tecnica 1.1).

In particolare la fideiussione deve:

1. essere pari a € 720,00; è ammesso l'arrotondamento a 1 euro inferiore);
2. indicare un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte (nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione);
3. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile
5. risultare operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere, **a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
7. essere sottoscritta in originale (digitalmente o a penna; non è idonea, pertanto, la polizza presentata con sottoscrizione in formato prestampato);
8. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (per soggetti firmatari si intendono gli agenti, i brokers, i funzionari e, in ogni caso, i soggetti muniti di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), sottoscritta mediante firma digitale (senza necessità di allegare copia del documento d'identità) o in originale (in questo caso occorre allegare copia del documento d'identità del suddetto soggetto e il documento e l'originale deve essere inviato al Comune di Segrate)

*OPPURE*, in alternativa,

da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato;

9. riguardare tutte le imprese del raggruppamento, nell'ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito/consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile non ancora costituito.
- Le imprese alle quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 93, comma 7, del codice dei contratti, in corso di validità,



usufruiscono della riduzione della garanzia provvisoria pari al 50%. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, la riduzione della garanzia sarà possibile solo qualora tutte le imprese siano certificate.

- Per quanto concerne le ulteriori possibili riduzioni della garanzia provvisoria si rimanda all'art. 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici..

**C. (nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire)**

- **Dichiarazione di impegno** (come da *allegato 3*), resa e **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore di ciascuna impresa, che indichi espressamente:
  - il proprio **impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata come mandataria**, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
  - il proprio **impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, l'atto notarile di costituzione del RTI/consorzio ordinario di concorrenti** dal quale risulti:
    1. il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza (conferito con unico atto), gratuito e irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
    2. l'inefficacia, nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
    3. l'attribuzione al mandatario, da parte delle mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto;
  - la parte di servizio che ciascuna impresa raggruppata/consorzata eseguirà in caso di aggiudicazione.

*(nel caso di RTI già costituito/ consorzio ordinario di concorrenti già costituito/ /GEIE)*

- **copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata all'impresa mandataria** del RTI/atto costitutivo del consorzio/contratto costitutivo del GEIE (mediante file in formato *.pdf*), **sottoscritta digitalmente.**
- *(solo nel caso di consorzio ordinario di concorrenti)* **copia dello statuto vigente** al momento della partecipazione alla gara (mediante file in formato *.pdf*), **sottoscritta digitalmente.**
- *(solo nel caso di consorzio ordinario di concorrenti/GEIE)* **elenco aggiornato delle imprese consorziate/che hanno stipulato il contratto di GEIE, sottoscritto digitalmente;**

*(nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile)*

- **copia dell'atto costitutivo del consorzio** (mediante file in formato *.pdf*), **sottoscritta digitalmente.**
- **copia dello statuto vigente** al momento della partecipazione alla gara (mediante file in formato *.pdf*), **sottoscritta digitalmente.**
- **elenco aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto digitalmente**, in cui devono essere presenti le imprese indicate quali esecutrici (**evidenziare queste ultime**).

*[In generale, nell'ipotesi di partecipazione di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del codice dei contratti pubblici si rinvia all'art. del codice dei contratti pubblici e alla determinazione A.N.A.C. n. 3/2013].*

**D. Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:** non dovuto.

**ATTENZIONE (precisazioni in merito alla documentazione amministrativa)**

- **La documentazione richiesta ai punti A., B. e (nel caso di RTI, reti d'impresa, consorzi, GEIE) C è a pena di esclusione dalla gara.**



- **Il documento di cui al punto A. (dichiarazione sostitutiva) è prodotto utilizzando o riproducendo il modello allegato 1 (incluso, quando previsto, un allegato 2 – “MODELLO IMPRESA CONSORZIATA” per ciascuna impresa per cui il consorzio concorre). Tale documento deve:**
  - ove sia prevista la scelta tra più opzioni concernenti dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali o speciali, contenere la dichiarazione scelta mediante apposizione di un segno grafico (es. X, →, ✓, ➤, ecc.) altrimenti la dichiarazione non può considerarsi resa;
  - in caso di concorrente singolo, essere sottoscritto dal relativo legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore;
  - in caso di concorrente costituito da RTI (costituito o da costituire), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile da costituire, essere prodotto da ciascuna impresa (sottoscritto, quindi, dal relativo legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore) che costituisce o costituirà il RTI/che costituirà il consorzio ordinario di concorrenti;
  - in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, già costituito consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, GEIE, essere sottoscritto dal legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/procuratore del consorzio;
  - essere corredato da un documento che attesti i poteri del sottoscrittore, nel caso sia sottoscritto da un amministratore munito di rappresentanza o dal procuratore dell'impresa (si veda quanto indicato in precedenza).
- In generale, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio:
  - in caso di **manca**, **incompletezza** e **ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti a pena di esclusione dalla lettera di invito/disciplinare di gara**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Segrate, di una sanzione pecuniaria pari a € 100,00. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine pari a 4 (quattro) giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione; il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Centrale Unica di Committenza nonché la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione costituisce **causa di esclusione definitiva**; in alternativa, il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza l'eventuale intenzione di non ricorrere al soccorso istruttorio e accettare, pertanto, l'esclusione dalla gara;
  - nei casi di **irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, sarà richiesta la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto, ma non si applica alcuna sanzione; l'inutile decorso del termine di regolarizzazione costituisce **causa di esclusione definitiva**.
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali.

#### 4.2 – Busta on line offerta economica

- Nell'apposito campo presente in piattaforma il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, ossia la percentuale unica di ribasso da applicarsi sul prezzo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte al rialzo.
- Nell'apposito campo “*Valore dei costi non soggetti a ribasso*” il concorrente dovrà inserire il valore 0.
- Per presentare l'offerta sarà necessario **firmare digitalmente** il file generato automaticamente dalla piattaforma, **ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l'offerta)**.
- Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
- Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.



- Il concorrente dovrà allegare un documento *.pdf* (come da *allegato 4*), scansionato e **sottoscritto digitalmente**, su cui dovrà aver indicato i propri costi della sicurezza; tali costi potranno essere valutati nell'eventuale fase di controllo delle offerte sospette di anomalia.

#### ARTICOLO 5. – APERTURA DEI PLICHI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- In seduta pubblica, che avrà luogo in data **5 ottobre 2016 alle ore 10,30** in un'apposita sala presso gli uffici comunali di via I Maggio a Segrate, il dirigente della Direzione Area Tecnica, coadiuvato da due testimoni, procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione caricata **nel plico telematico amministrativo** presente nella piattaforma SinTel (e, in caso di riscontro negativo, all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara).
- Successivamente si darà corso all'apertura, per le sole imprese ammesse, dell'offerta economica on line e alla proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio.
- La seduta è pubblica ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali rappresentanti/amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese partecipanti. Peraltro, i concorrenti che decidessero di non partecipare a tale seduta riceveranno comunque, attraverso la piattaforma Sintel, in tempo reale (sulla propria pec) comunicazione in merito alla propria ammissione (o eventuale esclusione) alla gara, a seguito della verifica della documentazione amministrativa.
- Per quanto concerne le eventuali offerte sospette di anomalia, si procederà ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti, con applicazione del comma 8 (esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.)
- Si procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà offerto il ribasso maggiore.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- La stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### ARTICOLO 6. – SUBAPPALTO

- Le prestazioni oggetto del presente servizio possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.
- Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.
- L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se l'impresa affidataria del subappalto è in possesso di adeguata qualificazione (con riferimento all'effettivo importo di esecuzione).
- Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.
- La richiesta di subappalto deve essere presentata in sede di gara: qualora ciò non avvenga, in caso di aggiudicazione il concorrente non potrà ottenere dalla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto.

#### ARTICOLO 7. – ESCLUSIONI

- Si rimanda, innanzitutto, alle prescrizioni del presente disciplinare che prevedono, in caso di mancata osservanza, l'esclusione dalla gara. Più in generale, fermo restando quanto previsto in tema di soccorso istruttorio, le cause di esclusione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
  1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge vigenti;
  2. casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
  3. difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
  4. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
  5. offerta carente di altri elementi essenziali;
  6. violazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
  7. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma





- individuale e in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti o in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti;
8. soggetti che si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del codice dei contratti;
  9. concorrenti in relazione ai quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
  10. violazione delle norme sull'avvalimento;
  11. profili attinenti al subappalto;
  12. mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti nel caso in cui l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari;
  13. mancata produzione della garanzia provvisoria;
  14. offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
  15. mancato versamento del contributo all'Anac (se dovuto);
  16. mancata comprova del possesso dei requisiti speciali dichiarati;
  17. mancato svolgimento del sopralluogo, se previsto come obbligatorio nel bando/disciplinare di gara.

#### ARTICOLO 8. – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- La stazione appaltante, anche per richiedere documenti e informazioni, comunicherà **tramite la piattaforma Sintel** l'esito della gara al concorrente per il quale è intervenuta proposta di aggiudicazione, al concorrente che segue in graduatoria e agli eventuali esclusi.
- **La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata tramite piattaforma Sintel ai concorrenti.** La stessa sarà anche pubblicata sul portale dell'Ente (all'indirizzo [www.comune.segrate.mi.it](http://www.comune.segrate.mi.it), sezione *Amministrazione trasparente* \Bandi di gara e contratti\bandi di gara\gare chiuse) e nelle altre forme prescritte dal codice dei contratti pubblici.
- Il verbale della gara sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul portale dell'Ente, all'indirizzo [www.comune.segrate.mi.it](http://www.comune.segrate.mi.it), sezione *Amministrazione trasparente* \Bandi di gara e contratti\bandi di gara\gare aperte.
- L'aggiudicatario (cui comunque sarà affidata definitivamente il servizio, salvo il caso in cui le verifiche svolte dall'Amministrazione accertino il mancato possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario stesso), entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione dovrà produrre – **a pena di decadenza dall'aggiudicazione** e conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria – alle seguenti sezioni i documenti di seguito indicati.
  1. All'ufficio gare (tel. 0226902351 – fax 022133751):
    - 1.1 (*eventualmente, se richiesto*) dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 187/1991, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante della società;
    - 1.2 dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
    - 1.3 garanzia definitiva di cui all'art. 5 della parte II del capitolato (la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria);
  2. alla sezione Lavori Pubblici (tel. 0226902.203 – fax 022133751):
    - 2.1 **polizza/e** di cui all'art. 11 della parte II del capitolato per una somma assicurata pari a:
      - € 1.500.000,00 (euro unmilione/cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi
      - € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per i rischi di esecuzione
 (le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 123/2004);
- Nel caso, entro il termine previsto, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e nel caso di accertata mancanza, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
- Inoltre l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla sezione Lavori Pubblici, qualora abbia dichiarato in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto, facsimile di autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (pena l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici), di ordine professionale, economici e tecnici.
- L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



- Ai sensi degli artt. 1, comma 1, della legge 135/2012, 1, comma 449, II° periodo, della legge 296/2006 e 26, comma 3, della legge 488/1999, la stazione appaltante si riserva la piena facoltà di:
  - procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara o non procedere all'aggiudicazione o non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo per i concorrenti, qualora, nel corso della procedura, siano attivate convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale regionale aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta eventualmente individuata, previa motivazione;
  - in alternativa, valutare discrezionalmente, senza alcuna pretesa per il concorrente, la possibilità di un'eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, della convenzione attivata; ciò avverrà nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere la rinegoziazione e annullare d'ufficio l'intera procedura.

#### ARTICOLO 9. – ALTRE INFORMAZIONI

- a) **Tutte le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti saranno trasmesse tramite piattaforma Sintel.**
- b) La stazione appaltante può:
  - utilizzare la pec o il fax per comunicare con i concorrenti in caso di indisponibilità oggettiva e momentanea della piattaforma Sintel;
  - sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
  - indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario (tra cui anche, eventualmente, richiedere la produzione di originali/copie autenticate ai sensi di legge di documenti che siano stati forniti in copia semplice).
- d) Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, **a pena di esclusione.**
- e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.
- f) Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito/disciplinare, si rimanda al capitolato speciale d'oneri, nonché alle disposizioni vigenti.
- g) Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
- h) Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – via Corridoni 39, 20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.
- i) Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito/disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale d'oneri, nell'eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.
- j) Resta inteso che la presente lettera di invito/disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale si riserva di annullare o revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso l'offerta.
- k) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Segrate.
- l) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 3 e all'art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Maurizio Rigamonti, dirigente della direzione Area Tecnica, mentre il direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Vincenzo Lanzotti, funzionario della sezione Lavori Pubblici.

Il dirigente della direzione Area Tecnica  
(Arch. Maurizio Rigamonti)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale



**Precisazioni in merito alla dichiarazione inerente l'assenza di condanne di cui all'art. 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici**

Nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono i seguenti provvedimenti, che devono essere dichiarati:

- le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p.
- i decreti penali di condanna
- le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.

Pertanto, la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta.

**Il concorrente ha quindi l'onere, in particolare modo nei casi di incertezza, di richiedere presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate.**

**Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne esclusivamente:**

- quando il reato è stato **depenalizzato**;
- quando è intervenuta la **riabilitazione**;
- quando il reato è stato dichiarato **estinto**;
- in caso di **revoca della condanna**.